

## REGOLAMENTO (CE) N. 1330/96 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1996

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2312/92 e (CEE) n. 1148/93 recanti modalità d'applicazione del regime di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in bovini vivi e cavalli riproduttori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3763/91, è necessario stabilire, per la campagna di commercializzazione 1996/1997, il numero di bovini e di cavalli riproduttori di razza pura originari della Comunità che beneficiano di un aiuto per promuovere lo sviluppo dei settori nei dipartimenti francesi d'oltremare;

considerando che i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento per tali prodotti sono stati fissati dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 2312/92 <sup>(3)</sup> e (CEE) n. 1148/93 <sup>(4)</sup>, modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 442/96 <sup>(5)</sup>; che occorre modificare gli allegati di questi regolamenti;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 3763/91, il regime di approvvigionamento si applica a partire dal 1° luglio; che occorre quindi disporre l'entrata in vigore immediata delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2312/92 è modificato come segue:

- 1) L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
- 2) L'allegato III è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

*Articolo 2*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1148/93 è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 222 del 7. 8. 1992, pag. 32.

<sup>(4)</sup> GU n. L 116 del 12. 5. 1993, pag. 15.

<sup>(5)</sup> GU n. L 61 del 12. 3. 1996, pag. 8.

*ALLEGATO I**\*ALLEGATO I***PARTE 1****Bilancio di approvvigionamento di animali maschi da ingrasso della specie bovina per la Riunione per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997**

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali
ex 0102 90	Animali da ingrasso della specie bovina	500

**PARTE 2****Bilancio di approvvigionamento di animali maschi da ingrasso della specie bovina per la Guyana per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997**

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali
ex 0102 90	Animali da ingrasso della specie bovina	100*

## ALLEGATO II

## ALLEGATO III

## PRIMA PARTE

**Fornitura alla Riunione di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997**

(in ECU/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina (*)	300	1 050

## SECONDA PARTE

**Fornitura alla Guyana di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997**

(in ECU/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina (*)	400	1 050

## TERZA PARTE

**Fornitura alla Martinica di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997**

(in ECU/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina (*)	40	1 050

## QUARTA PARTE

**Fornitura alla Guadalupa di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997**

(in ECU/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina (*)	50	1 050

(\*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

## ALLEGATO III

## \*ALLEGATO

## PARTE 1

Fornitura alla Guyana di cavalli riproduttori di razza pura originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997

(in ECU/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di capi da fornire	Aiuto
0101 11 00	Cavalli riproduttori di razza pura <sup>(1)</sup>	16	1 050

## PARTE 2

Fornitura alla Martinica di cavalli riproduttori di razza pura originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997

(in ECU/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di capi da fornire	Aiuto
0101 11 00	Cavalli riproduttori di razza pura <sup>(1)</sup>	15	1 050

<sup>(1)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalla direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 55).»